



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html>

Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011¹ sulle fondazioni d'investimento è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1

¹ Gli articoli 699–703 del Codice delle obbligazioni² si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea degli investitori.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

¹ RS 831.403.2
² RS 220